ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2013/2014 **n° 212** **15 aprile 2014**

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE n. 269/2014 del 15/04/2014
Emanazione del Regolamento in materia di proprietà industriale ed intellettuale dell'Università di Bologna……...pag. 2

DECRETO RETTORALE n. 238/2014 del 31/03/2014
Revisione Regolamento Collegio Superiore emanato con DR n.1231/2008 del 23/09/2008 in adeguamento alla Legge 240/10 e allo Statuto di Ateneo……pag. 9

DECRETO RETTORALE n. 234/2014 del 27/03/2014
Istituto di Studi Superiori - costituzione e regolamento di funzionamento……...pag. 18

DECRETO RETTORALE n. 200/2014 del 18/03/2014
Emanazione Ordinamenti Didattici……...pag. 24

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Deleghe**

DECRETO RETTORALE n. 198/2014 del 14/03/2014……...pag. 26

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE n. 269/2014 del 15/04/2014
Prot. n. 19728

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRORPIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA

IL RETTORE

VISTI - la Legge 22 aprile 1941 n.633;
- il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii;
- lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011;

PRESO ATTO
- che, nella seduta del 28/02/2014, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all'adozione del "Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale"
- che, nella seduta del 18/03/2014, il Senato Accademico ha approvato l'adozione del "Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale";

DECRETA

Art. 1
(Emanazione)

1. E' emanato il Regolamento in materia di proprietà industriale ed intellettuale che costituisce atto in allegato del presente decreto.

Art. 2
(Vigore ed efficacia)

1. Il predetto Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna,

IL RETTORE
Prof. Ivano Dionigi

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Indice sommario

Titolo I (DISPOSIZIONI GENERALI)
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale)
Art. 4 (Competenze)
Art. 5 (Ambito di applicazione del Regolamento)

Titolo II (TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE)
Art. 6 (Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali)

Titolo III (GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE)
Art. 7 (Riservatezza)
Art. 8 (Comunicazione)
Art. 9 (Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo)
Art. 10 (Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo)
Art. 11 (Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura)
Art. 12 (Ripartizione dei proventi)
Art. 13 (Knowledge Transfer Office (KTO)

Titolo IV (DISPOSIZIONI FINALI)
Art. 14 (Entrata in vigore e abrogazioni)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,

- considerato che l'art. 1.4 del vigente Statuto di Ateneo indica tra i principi costitutivi cui deve essere informata l'attività dell'Ateneo stesso quello di garantire l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società,

- considerato che, ai sensi dell'art. 3.3, lett. a), del vigente Statuto di Ateneo, quest'ultimo si adopera al fine di stipulare accordi di programma, contratti o intese specifiche, anche per lo svolgimento di attività economiche, con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali,

- tenuto conto che gli accordi di programma, i contratti e le intese di cui al punto precedente possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e, pertanto, condurre alla realizzazione o al conseguimento di risultati protetti dall'ordinamento giuridico mediante l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale,

- ritenuto che la corretta gestione della proprietà industriale e intellettuale sulle conoscenze e, più in generale, sui risultati dell'attività di ricerca svolta, deve considerarsi uno strumento fondamentale non solo al fine di promuovere tale attività di ricerca, ma anche al fine di valorizzarla adeguatamente,

- considerato che l'art. 35.7 del vigente Statuto di Ateneo rinvia ad apposito regolamento la disciplina delle privative industriali,

adotta il presente Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:

a) "Ateneo": l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

b) "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia (i) finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo, o (ii) posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture, o (iii) condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso;

c) "Beni Immateriali": i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale;

d) "Clausole Standard": clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà intellettuale e industriale da applicare nei contratti di consulenza e ricerca commissionata da terzi, enti pubblici o privati deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 luglio 2012 e ss.mm.ii.;

e) "Diritti di Proprietà Intellettuale": i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;

f) "Responsabile Scientifico": il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle attività di ricerca finanziate nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura per conto di questi ultimi;

g) "Ricercatori": i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori ed esperti linguistici, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado;

h) "Strutture": i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto;

Art. 3 – Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale

1. Anche in adesione ai principi espressi nella Carta europea dei ricercatori, l'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà industriale e intellettuale mediante l'adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui i Ricercatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 4 – Competenze

1. Quando i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all'Ateneo, la relativa attività di gestione, ivi compresa l'attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dall'amministrazione generale dell'Ateneo.

Art. 5 – Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai Ricercatori dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali, come definiti dall'articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca.

Titolo II

TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 6 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo o al Ricercatore che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o dal contratto che disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l'Ateneo.

2. In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo quando l'Attività di Ricerca:

a) sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, o

b) sia realizzata nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo.

Titolo III

GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 7 – Riservatezza

1. Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.

2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:

a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;

b) impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi;

3. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:

a) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;

b) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;

c) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;

d) le informazioni che il Ricercatore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

Art. 8 – Comunicazione

1. Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale come definito dall'articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, che sia potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, ne darà comunicazione al Knowledge Transfer Office dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo, nonché, qualora il Bene Immateriale sia realizzato o conseguito nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura, al Responsabile Scientifico.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Knowledge Transfer Office dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo, a seguito di una preliminare verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale:

a) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo, potrà valutarne la valorizzazione nell'interesse dell'Ateneo e del Ricercatore stesso, secondo quanto previsto all'Art. 12;

b) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino al Ricercatore, potrà esercitare i diritti patrimoniali previsti dall'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 6 del presente Regolamento, al fine di favorire un'adeguata valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo incentiva il trasferimento a proprio favore dei Diritti di Proprietà Intellettuale che siano attribuiti a titolo originario in capo ai Ricercatori.

2. Il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo avviene sempre su base volontaria. A questo fine il Ricercatore propone all'Ateneo il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante invio di un apposito modulo al Knowledge Transfer Office dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico. L'Ateneo ha in ogni caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di trasferimento che provenga da un Ricercatore.

3. Qualora l'Ateneo decida di accettare la proposta, sottopone al Ricercatore un idoneo contratto di trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale. La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei Beni Immateriali avviene secondo i principi dettati all'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 10 – Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo

1. Ove i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale siano stati trasferiti da un Ricercatore all'Ateneo ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, l'Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla sua valorizzazione.

2. Nel caso in cui l'Ateneo non proceda per un periodo di cinque anni dal trasferimento ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un motivo legittimo, il Ricercatore può risolvere il contratto di trasferimento riacquisendo la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale trasferiti per il tramite dello stesso.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Ricercatore che intenda valersi della facoltà di risolvere il contratto di trasferimento è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Ateneo eventuali spese documentate sostenute per la protezione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento nonché a corrispondere all'Ateneo il canone di cui all'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura

1. In caso di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura e che siano finanziati, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che i Ricercatori coinvolti nell'Attività di Ricerca abbiano previamente trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale a favore dell'Ateneo o della Struttura.

Art. 12 – Ripartizione dei proventi

1. Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde:

(a) il 50% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione al Ricercatore;

(b) il 20% dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione alla Struttura cui il Ricercatore afferisca al momento del deposito della domanda di brevettazione o di registrazione ovvero, in mancanza, al momento della comunicazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. La percentuale è aumentata al 25% qualora il Bene Immateriale sia conseguito nell'esecuzione di un contratto di ricerca commissionata i cui principi siano conformi alle Clausole Standard.

Le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale. Gli oneri a carico ente sui corrispettivi spettanti al Ricercatore graveranno proporzionalmente sulla quota di proventi spettanti all'Ateneo e alla Struttura.

2. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale spettino a più Ricercatori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel contratto di trasferimento di cui all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento ovvero, in difetto, in parti uguali.

3. Quando un Ricercatore proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione di un Bene Immateriale dei cui Diritti di Proprietà Intellettuale sia titolare, il Ricercatore medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 30/2005, è tenuto a corrispondere all'Ateneo il 50% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un programma per elaboratore, una banca di dati, un'opera del disegno industriale o un progetto di lavori di ingegneria, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo.

Art. 13 Knowledge Transfer Office (KTO)

1. Al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dai Ricercatori nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo mette a disposizione dei Ricercatori i servizi del Knowledge Transfer Office (KTO).

2. Possono usufruire dei servizi del Knowledge Transfer Office (KTO) :

a) i Ricercatori che abbiano realizzato, o comunque conseguito, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca, Beni Immateriali i cui Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento;

b) i Ricercatori che abbiano trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di attuazione dell'art. 56 dello Statuto di Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 81 del 29 febbraio 1996 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 15 marzo 1996.

REPERTORIO N. 238
PROTOCOLLO N. 18525 del 31/03/2014

REVISIONE REGOLAMENTO COLLEGIO SUPERIORE
EMANATO CON DR. n.1231/2008 del 23/09/2008
IN ADEGUAMENTO
ALLA LEGGE 240/10 E ALLO STATUTO DI ATENEO

IL RETTORE

VISTI

la L. n.168 del 9 maggio 1989;
il DR n. 1203 del 13 dicembre 2011 - Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 26 co. 2;
il DR. n. 464 del 6 giugno 2013 - Regolamento Studenti;
il DR n. 609 del 6 agosto 2013 - Regolamento Didattico di Ateneo;
la L. n. 341 del 19 novembre 1990;
la L. 127 del 15 maggio 1997, art. 17 comma 95;
il DM 270 del 22 ottobre 2004;
i DD.MM. concernenti la determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale;
la L. 240 del 30 dicembre 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e il comma 3 del medesimo art.5 che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;
il D. Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012;
il DM n. 47 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche – Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica;
il DM n. 338 del 24 aprile 2013 – Accreditamento delle Scuole e dei Collegi Superiori istituiti dalle Università;

VISTO il Regolamento di funzionamento dell'Istituto di Studi Superiori, quale struttura costituita con D.R. rep. n. 234/2014 prot. 17925 del 27/03/2014 i sensi e per gli effetti di cui all'art.26 dello Statuto di Ateneo;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 18 marzo 2014 e del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento Collegio Superiore in adeguamento allo Statuto di Ateneo;

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo Regolamento Collegio Superiore;

DECRETA

ART. 1
(Emanazione)

1. Il Regolamento Collegio Superiore, emanato con DR. n.1231/2008 del 23.09.2008 è sostituito con il testo allegato parte integrante del presente decreto.

ART.2
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, lì 31/03/2014

IL RETTORE
prof. Ivano Dionigi

Regolamento Collegio Superiore
(ai sensi della L.240/10 e dello Statuto di Ateneo)

IL PRESENTE TESTO COSTITUISCE UNA RIFORMULAZIONE COMPLESSIVA DEL REGOLAMENTO COLLEGIO SUPERIORE: TESTO LICENZIATO DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 18/03/2014 E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 25/03/2014

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Definizione
ART. 2 – Finalità

CAPO II – ORGANI E COMPETENZE
ART. 3 – Organi
ART. 4 – Direttore
ART. 5 – Consiglio Scientifico

CAPO III - ORDINAMENTO
ART. 6 – Aree disciplinari
ART. 7 – Tutor, Coordinatori, Docenti – definizioni e compiti
ART. 8 – Organizzazione dell'attività formativa
ART. 9 – Requisiti di accesso
ART. 10 – Requisiti per la permanenza nel Collegio
ART. 11 – Piano didattico
ART. 12 – Esami o valutazioni finali di profitto
ART. 13– Crediti formativi
ART. 14 – Licenza e Diploma Supplement
ART. 15 – Collegiali

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione

1. Presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna opera, quale Sezione dell'Istituto di Studi Superiori, il Collegio Superiore (d'ora in avanti Collegio), con sede a Bologna.

2. Il Presente Regolamento ne disciplina l'ordinamento, l'assetto organizzativo e il funzionamento, secondo gli obiettivi, le finalità e il disegno organizzativo di cui al Regolamento di funzionamento dell'Istituto di Studi Superiori, quale struttura costituita con D.R. rep. n. 234/2014 prot. n. 17925 del 27/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 – Finalità

1.Il Collegio ha lo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare. A tal fine il Collegio accoglie presso la propria sede, a seguito di concorso, studenti iscritti nei corsi di studio dell'Ateneo, impartendo insegnamenti extracurriculari oltre a quelli ufficiali.

2.Il Collegio attua le più ampie collaborazioni culturali con l'Istituto di Studi Avanzati, nonché con le Scuole e i Dipartimenti dell'Ateneo e con istituzioni analoghe, in Italia e all'estero.

3.In particolare dalle Scuole acquisisce parere in merito alla propria programmazione didattica, ai fini di una verifica della sua coerenza e non sovrapposizione con l'offerta didattica dei corsi di studio delle Scuole medesime.

CAPO II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 3 - Organi

1. Sono organi del Collegio:

a) il Direttore;

b) il Consiglio Scientifico.

Art. 4 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Magnifico Rettore, d'intesa con il Presidente dell'Istituto di Studi Superiori, tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo.

2. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.

3. Il Direttore delega un componente del Consiglio Scientifico del Collegio a rappresentarlo e a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

4. Il Direttore, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento,:

a) è responsabile del funzionamento del Collegio e sovrintende alle sue attività;

b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;

c) conferisce annualmente l'incarico di Tutor di uno o più Collegiali, a professori e ricercatori dell'Ateneo; qualora, in corso d'anno, si rendesse necessario, individua ulteriori Tutor, previo parere del Consiglio Scientifico;

d) nomina annualmente i Coordinatori dei curricula e i Docenti dei corsi del Collegio;

e) sottopone al Consiglio Scientifico la proposta di programmazione didattica annuale del Collegio per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori;

f) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione di selezione, di cui all'art. 9 co. 4, per l'ammissione al Collegio;

g) attua le indicazioni del Consiglio Scientifico;

h) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento del Collegio d'intesa con il Presidente dell'Istituto di Studi Superiori;

i) può segnalare agli Organi di Ateneo, sentito il parere vincolante del Consiglio Scientifico nella sua composizione ristretta, provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali, ai sensi del Regolamento Studenti;

l) può proporre al Consiglio Scientifico la previsione di un numero programmato di studenti per l'accesso a curricula e seminari di cui all'articolo 8 e 9.

Art.5 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:

a) il Direttore;

b) i Tutor di cui all'art. 7;

c) i Coordinatori dei curricula, di cui all'art. 7;

d) i Rappresentanti dei Collegiali, di cui al comma 3.

2. Il Consiglio Scientifico, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:

a) propone al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori la programmazione didattica annuale del Collegio in collaborazione con il Direttore;

b) sentito il Direttore, propone annualmente al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, per la successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo, il numero dei posti di studio da mettere a concorso e l'ammontare del contributo finanziario a parziale copertura delle spese di vitto e didattiche dei Collegiali;

c) propone il Regolamento del Collegio al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori per successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo;

d) approva le collaborazioni internazionali finalizzate alla mobilità di docenti e studenti con analoghe istituzioni estere o altre istituzioni collegate al Collegio. Propone altresì al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori l'approvazione dei protocolli per la disciplina degli aspetti relativi a tali collaborazioni, ivi inclusi borse di studio e contributi finanziari, ove previsti; nel caso di mobilità studentesca approva le scelte didattiche sostitutive, con il parere dei Tutor e Coordinatori, tenuto conto anche degli accordi e delle disposizioni che normano altre tipologie di mobilità dello studente in relazione al Corso di studio di appartenenza;

e) valuta ulteriori attività formative e culturali a favore dei Collegiali;

f) promuove forme di valutazione delle attività didattiche del Collegio;

g) monitora il profitto degli Collegiali con il parere dei Tutor, dei Coordinatori e del Direttore;

h) approva la previsione di un numero programmato di studenti per l'accesso a curricula e seminari di cui agli articoli 8 e 9, su proposta del Direttore;

i) decide dell'ammissione dei Collegiali all'anno successivo;

l) fornisce pareri in merito a segnalazioni ricevute dal Direttore per l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali ai sensi del Regolamento Studenti;

m) può autorizzare, su richiesta del Collegiale, sospensioni dalle attività didattiche nei casi previsti dal Regolamento Studenti.

3. Il Consiglio Scientifico può delegare le funzioni di cui alle lettere e) g) l) m) al Direttore; per le funzioni di cui alle altre lettere, nei casi di necessità ed urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Scientifico;

4. I Rappresentanti dei Collegiali, in numero di due ed appartenenti a ciascuna delle due aree disciplinari, di cui all'art. 6 sono eletti ogni anno autonomamente dai Collegiali. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più giovane.

5. Il Consiglio Scientifico esercita le competenze di cui alle lettere h) i) l) nella composizione ristretta così determinata:

a) il Direttore del Collegio;

b) i Tutor del Collegio;

c) i Coordinatori dei curricula.

6. Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Istituto di Studi Avanzati.

CAPO III – ORDINAMENTO

Art. 6 - Aree disciplinari

Il Collegio prevede due *macro*-aree disciplinari:

a) una umanistico - economica a cui si riconducono l'Area Umanistica facente capo alle Scuole di Lettere e Beni Culturali e Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione e l'Area Sociale facente capo alle Scuole di Psicologia e Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza e Economia, Management e Statistica;

b) una tecnico-scientifica a cui si riconducono l'Area Scientifica facente capo alle Scuole di Scienze e Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie, l'Area Tecnologica facente capo alle Scuole di Ingegneria e Architettura e Agraria e Medicina Veterinaria e l'Area Medica facente capo alla Scuola di Medicina e Chirurgia.

Art. 7 – Tutor, Coordinatori, Docenti – definizioni e compiti

1.Il Tutor è un professore o ricercatore dell'Ateneo di Bologna a cui, sulla base di apposito incarico conferito annualmente dal Direttore del Collegio, anche a seguito di apposito bando, sono affidati i Collegiali, secondo l'area disciplinare di appartenenza.

2. Compiti del Tutor:

a) seguire la formazione dei Collegiali che gli sono affidati, indirizzarne le scelte curriculari nel proprio percorso di studio all'interno del Collegio, nonché supervisionare il profitto dei Collegiali e riferirne al Consiglio Scientifico e/o al Direttore;

b) contribuire obbligatoriamente alla formazione del Collegiale attraverso un'attività seminariale specifica di almeno 8 ore l'anno. L'attività seminariale è proposta liberamente dal Tutor e discussa con i Collegiali. Possono partecipare all'attività seminariale i Collegiali che frequentano altri seminari.

3. Il Coordinatore è di norma un Tutor del Collegio che organizza la didattica per tutto il Curriculum e ne sceglie i docenti, d'intesa con il Direttore. Le modalità didattiche sono liberamente definite dai Docenti del Curriculum.

4. I Tutor e i Coordinatori, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento, esprimono parere al Consiglio Scientifico e/o al Direttore sul monitoraggio del profitto dei Collegiali, sulle richieste di mobilità estera e sulle scelte didattiche sostitutive nel caso di mobilità estera presso Istituzioni collegate al Collegio.

5. L'attività didattica svolta dai Docenti presso il Collegio è riconosciuta come attività integrativa all'interno del compito didattico annualmente presunto. A tal fine, ciascun Docente, all'inizio dell'anno accademico, dichiara al Direttore del Dipartimento di appartenenza l'attività annuale presunta da svolgersi presso il Collegio.

Art. 8 - Organizzazione dell'attività formativa

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) **primo ciclo:** percorso formativo dei Collegiali ricomprendente i tre anni dei corsi di Laurea e i primi tre anni dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;

b) **secondo ciclo**: percorso formativo dei Collegiali ricomprendente i due anni dei corsi di Laurea magistrale e gli anni successivi al terzo dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;

c) **curriculum:** corsi di primo e secondo ciclo della durata di 24 ore che si concludono col superamento di esami o valutazioni di profitto. Un curriculum si intende attivato rispettivamente per un triennio o per un biennio;

d) **seminario:** corsi della durata di 8 ore individuati dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale che si concludono col superamento di esami o valutazioni finali di profitto. I seminari sono tenuti dai Tutor o da Docenti interni o esterni all'Ateneo;

e) **ISA lectures:** seminari organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio;

2. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti e la programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto, è pubblicata sul Portale dell'Ateneo.

3. I curricula a svolgimento triennale sono rivolti ai Collegiali di primo ciclo, mentre quelli a svolgimento biennale sono rivolti ai Collegiali di secondo ciclo.

4. La frequenza alle attività formative del Collegio è sempre obbligatoria. La verifica della frequenza è compito del Docente che svolge l'attività formativa.

5. La scelta dei curricula è libera sulla base di un'offerta almeno doppia rispetto all'obbligo di frequenza. Ciascun Collegiale segue il seminario del proprio Tutor e sceglie liberamente, ogni anno, quali altri seminari seguire. Dal II anno il Collegiale può scegliere, sempre all'interno della propria area disciplinare, un altro Tutor, fra quelli del Collegio, fatta salva l'accettazione da parte del nuovo Tutor.

6. I curricula non prevedono propedeuticità (imprescindibili propedeuticità segnalate dai Docenti potranno

essere sopperite con altre modalità, tipo lezioni integrative).

Art. 9 - Requisiti di accesso

1. Il numero dei posti di studio da mettere a concorso è annualmente determinato dagli Organi di Ateneo secondo l'iter disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettera b).

2. L'ammissione al Collegio avviene mediante procedimento di selezione disciplinato da bandi di concorso emanati annualmente.

3. Le prove di ammissione per l'ingresso al Collegio si basano, di norma, su due distinti bandi di concorso, uno per l'ammissione al primo ciclo di studenti iscritti al primo anno di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico e uno per l'ammissione al secondo ciclo di studenti iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale, o al quarto anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico.

4. La selezione dei candidati è effettuata da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Rettore, su proposta del Direttore del Collegio.

5. Fatti salvi i requisiti di merito, l'accesso al secondo ciclo sarà automatico per i Collegiali che conseguono la Laurea entro la seconda sessione dell'a.a. di riferimento. Gli iscritti a corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, passano anch'essi automaticamente al secondo ciclo qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 10 entro il termine annualmente stabilito dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale.

Art. 10 – Requisiti per la permanenza nel Collegio

1. I Collegiali sono tenuti a:

a) svolgere tutte le attività formative e acquisire tutti i crediti previsti per ciascun anno del Corso di studio al quale sono iscritti entro il termine della sessione di esami fissata per ogni anno accademico di riferimento conseguendo, in ciascun esame o valutazione finale di profitto, un voto non inferiore a punti 24 su 30 e riportando una votazione media qualificata, come specificato ai seguenti punti 1) e 2):

1) nel primo ciclo (che ricomprende i tre anni dei corsi di Laurea e i primi tre anni dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico) si richiede la media ponderata in relazione al numero di CFU, come segue: per il primo anno è sufficiente la media annuale di punti 27 su 30; dal secondo anno è richiesta la media complessiva di punti 28 su 30 (la valutazione della media è complessiva in quanto non si calcola solo sugli esami o valutazioni finali di profitto del singolo anno di riferimento ma si calcola su tutti gli esami sostenuti);

2) nel secondo ciclo (che ricomprende i due anni dei corsi di Laurea magistrale e gli anni successivi al terzo dei corsi di Laurea magistrale a ciclo unico) si richiede la media annuale ponderata di punti 28 su 30;

b) svolgere ogni altra attività predisposta dal Collegio a norma del presente regolamento.

Art. 11 – Piano didattico

1. All'inizio dell'anno il Collegiale di I anno di primo ciclo e il Collegiale di I anno di secondo ciclo sceglie i curricula che intende seguire e, annualmente, i seminari diversi da quelli del proprio Tutor. Il Collegiale che sceglie un curriculum lo segue di norma per l'intera durata. La scelta tuttavia non è vincolante, e può essere

modificata su parere favorevole del Tutor.

2. I Collegiali sono tenuti a:

a) seguire nel primo ciclo attività formative per un totale di 72 ore annuali di didattica frontale che comprendono due curricula a scelta (48 ore) e tre seminari di Collegio (24 ore);

b) seguire nel secondo ciclo attività formative per un totale di 72 ore annuali di didattica frontale che comprendono, a scelta del Collegiale:

- due curricula a scelta (48 ore), due seminari di Collegio (16 ore), un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad almeno 5 seminari organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio (ISA lectures);

oppure

- un curriculum a scelta (24 ore), cinque seminari di Collegio (40 ore), un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad almeno 5 seminari organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio (ISA lectures);

c) fatte salve ulteriori o diverse disposizioni normative, i Collegiali dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della durata di sei anni seguono al IV anno un solo curriculum di secondo ciclo di 24 ore di didattica frontale, e sia al V che al VI anno attività formative per un totale di 24 ore di didattica frontale annue, che comprendono due seminari avanzati (16 ore) e un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad almeno 5 seminari organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio (ISA lectures);

d) ai Collegiali è fatto obbligo di superare una prova di lingua straniera oltre a quella acquisita nel corso di studio cui sono iscritti, diversa dall'inglese, sulla base delle indicazioni annualmente determinate dal Consiglio Scientifico.

Art 12 – Esami o valutazioni finali di profitto

1. La modalità di svolgimento dell'esame o valutazione finale di profitto per ciascuna attività formativa prevista nei curricula è responsabilità dei Coordinatori dei curricula secondo le modalità stabilite dai Coordinatori stessi all'inizio dell'anno accademico. Negli esami o valutazioni finali di profitto i Collegiali devono riportare una votazione media di 27 su 30, conseguendo in ciascuno di essi un voto non inferiore a 24 su 30.

2. L'esame o valutazione finale di profitto dei seminari (comprese le ISA Lectures) avviene secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Scientifico a inizio dell'anno accademico.

3. Alla fine di ogni anno accademico, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale, i Collegiali sono tenuti a presentare una breve relazione scritta sulla attività svolta. Il Consiglio Scientifico decide l'ammissione all'anno successivo di Collegio sulla base dei dati acquisiti in merito agli adempimenti degli obblighi didattici, del parere del Tutor e di un giudizio sulle attività del Collegiale.

Art. 13 - Crediti formativi

1. Salvo ulteriori o diverse disposizioni normative, all'attività formativa impartita dal Collegio è, di norma, riconosciuto valore in termini di CFU, come di seguito rappresentato:

a) a ciascun curriculum è attribuito un valore di 4 CFU;

b) a ciascun seminario è attribuito un valore di 1 CFU;

c) la partecipazione ad almeno 5 seminari, organizzati congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio (ISA lectures), conferisce 1 CFU.

Art. 14 – Licenza e Diploma Supplement

1. Ai Collegiali di primo ciclo che abbiano superato con regolarità tutte le attività formative previste è conferita la Licenza del Collegio. Ai Collegiali di secondo ciclo che abbiano superato con regolarità tutte le attività formative previste è conferita la Licenza Magistrale del Collegio.

2. Le attività compiute dai Collegiali ai sensi del presente Regolamento verranno inserite, con l'attribuzione dei corrispondenti CFU, al termine dei Corsi di Studio, nel Supplemento al Diploma del titolo di studio e, purché coerenti con il progetto formativo (art. 10 co. 5 lett. a) del DM 270/2004), potranno essere riconosciute, dai competenti Consigli di corso di studio, come crediti a scelta libera dello studente in caso di prosecuzione degli studi in livelli superiori.

Art. 15 – Collegiali

1. Il Collegio dispone di strutture residenziali. Le modalità di finanziamento e le condizioni di residenza possono essere modificate dal Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, sentito il Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno accademico.

2. I Collegiali non residenti a Bologna, ammessi al Collegio, risiedono presso il Collegio. Essi possono scegliere di non risiedervi, con opzione rinnovabile annualmente. Salvo casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del Consiglio Scientifico, l'opzione non è reversibile nel corso dell'anno accademico.

3. I Collegiali residenti a Bologna, ammessi al Collegio, possono risiedere presso il Collegio previa approvazione, da parte del Consiglio Scientifico, di apposita richiesta da inoltrare al Direttore del Collegio entro cinque giorni dalla notifica del risultato del concorso d'ammissione.

4. La scelta di risiedere presso il Collegio comporta l'accettazione integrale del regolamento della Residenza, approvato dal Consiglio Scientifico.

5. I Collegiali usufruiscono:

a) dell'esonero da tasse e contributi previsti per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo di Bologna, ad eccezione dell'imposta di bollo e delle spese d'assicurazione; restano salvi gli eventuali versamenti a favore dello Stato e di altri enti, come richiesti dalla normativa vigente, ai quali provvede l'amministrazione universitaria con onere a carico del bilancio d'Ateneo;

b) di un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese di vitto e di studio;

6. L'ammontare annuo del contributo finanziario viene stabilito dagli Organi di Ateneo, secondo l'iter disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettera b).

7. Tali benefici sono rinnovabili ogni anno accademico, per l'intera durata normale del corso di studio prescelto, qualora il Collegiale ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le condizioni sono stabilite annualmente e si intendono applicate a tutti i Collegiali. Il Collegiale che sceglie di non risiedere presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari per l'alloggio.
8. Il Collegiale può accedere ai programmi di scambio organizzati dal Collegio ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. d), presentando domanda al Consiglio Scientifico. Il Consiglio approva le scelte didattiche sostitutive, qualora ne verifichi la congruità con l'attività didattica del Collegio.
9. La partecipazione ai programmi di scambio culturali e di mobilità studentesca non comporta obblighi finanziari per il Collegio. I Collegiali, tuttavia, accedono a contributi finanziari ed usufruiscono di borse di studio di mobilità, ove previsti dalle convenzioni approvate dal Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori.
10. Si applicano ai Collegiali le norme di disciplina e conseguenti provvedimenti contenuti nel Titolo IV del Regolamento Studenti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e per la parte didattica si applica ai Collegiali iscritti al primo anno di primo o secondo ciclo a decorrere dall'a.a. 2014/15.
2. Il Collegio di cui all'art. 1, quale sezione dell'Istituto di Studi Superiori, subentra nei rapporti già in essere del Collegio Superiore di cui al Regolamento di organizzazione emanato con D.R. rep. n. 1231/45353 del 23/09/2008, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il Regolamento del Collegio è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Direttore dell'ISS in carica.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle norme generali e ai principi dello Statuto di Ateneo.

ANNO 2014
REPERTORIO N. 234
PROTOCOLLO N. 17925 del 27/03/2014

ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI
COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;

VISTO l'articolo 26 – "Istituto di Studi Superiori" del citato Statuto e in particolare il comma 1 secondo cui gli organi dell'Istituto e il suo funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18/03/2014 che ha approvato il processo di adeguamento dell'Istituto di Studi Superiori alle disposizioni dello Statuto (art. 26) e ha approvato il relativo Regolamento di funzionamento, condizionatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2014 che ha approvato il processo di adeguamento dell'Istituto di Studi Superiori alle disposizioni dello Statuto (art. 26) e ha espresso parere favorevole al relativo Regolamento di funzionamento;

ATTESO che per l'Istituto di Studi Superiori trova applicazione il modello gestionale determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'istituzione dell'Istituto di Studi Superiori, per poter avviare la composizione degli organi previsti dal Regolamento;

DECRETA

Articolo 1
(Istituto di Studi Superiori - costituzione e regolamento di funzionamento)

1. E' costituito l'Istituto di Studi Superiori, ed emanato il relativo Regolamento di funzionamento riportato nell'allegato n. 1 al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2
(Vigore)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna,

IL RETTORE
(Prof. Ivano Dionigi)

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO RETTORALE N. 234 DEL 27/03/2014 "ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI – COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Sezioni e Regolamenti)

Articolo 4 (Rapporti con i Dipartimenti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi)

Articolo 6 (Presidente)
Articolo 7 (Direttori e Consigli Scientifici del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati)
Articolo 8 (Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori)
CAPO III - GESTIONE E RISORSE
Articolo 9 (Gestione)
Articolo 10 (Risorse)
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11 (Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. È istituito ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo l'Istituto di Studi Superiori, da ora in poi denominato ISS.
2. Confluiscono nell'ISS le attività dell'Istituto di Studi Superiori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione emanato con Decreto Rettorale rep. n. 1231/45353 del 23.09.2008.

Articolo 2 (Finalità)

1. L'ISS è diretto alla realizzazione di un ambiente integrato di alta formazione e ricerca scientifica attraverso la valorizzazione coordinata del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati.
2. Il Collegio Superiore, in coerenza con l'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è lo strumento per valorizzare il merito degli studenti nei tre cicli di studio e offre percorsi formativi di alta qualificazione e valenza interdisciplinare, complementari a quelli offerti dalle strutture.
3. Per il Collegio Superiore, ove non sia diversamente disposto valgono i sistemi di accreditamento previsti dalla normativa vigente.
4. L'Istituto di Studi Avanzati promuove lo scambio di idee e conoscenze a livello internazionale, anche favorendo la permanenza di studiosi di altri Paesi presso l'Ateneo. L'Istituto facilita inoltre la partecipazione di studenti di diversi Paesi ai corsi di dottorato dell'Ateneo.

Articolo 3 (Sezioni e Regolamenti)

1. L'ISS si articola in Sezioni corrispondenti al Collegio Superiore e all'Istituto di Studi Avanzati di cui all'articolo 2, comma 1. Ad esse è garantita autonoma visibilità e valorizzazione delle proprie iniziative.
2. Ciascuna Sezione è coordinata da un Direttore e da un proprio Consiglio Scientifico, ai sensi del successivo art. 7, ed è dotata di un regolamento operativo e/o didattico, che disciplina l'organizzazione delle attività, le funzioni del Direttore, la composizione e le funzioni del Consiglio Scientifico, nonché eventuali forme di deleghe.
3. Il regolamento operativo e/o didattico è proposto dal Consiglio Scientifico della Sezione, approvato con delibera del Consiglio dell'ISS ed emanato con Decreto Rettorale.

4. Il regolamento didattico del Collegio Superiore è proposto al Senato Accademico per l'approvazione, dal Consiglio dell'ISS, su indicazione del Consiglio Scientifico della Sezione stessa e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

5. La Sezione può mantenere la propria denominazione anche nei rapporti con l'esterno, fermo restando il richiamo a quella dell'ISS.

Articolo 4 (Rapporti con i Dipartimenti)

1.I Dipartimenti che vi siano interessati possono affidare le attività formative e di ricerca a carattere nazionale ed internazionale all'ISS, quando corrispondano alle sue specifiche competenze formative e scientifiche.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi dell'ISS:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio.

Articolo 6 (Presidente)

1. Il Presidente dell'ISS è designato dal Rettore, tra professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, di adeguata competenza. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.

2. Il Presidente, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3, esercita le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi;

b) presiede e convoca il Consiglio;

c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività;

d) individua i fabbisogni e propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione e la ripartizione dello stesso fra le diverse Sezioni;

e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli al Consiglio stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;

f) esercita le funzioni del privato datore di lavoro;

g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;

h) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dal Consiglio.

Articolo 7 (Direttori e Consigli Scientifici del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati)

1. Per ogni Sezione elencata all'articolo 3 è individuato un Direttore dal Magnifico Rettore, d'intesa con il Presidente dell'ISS, tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo.

2. Il Direttore della Sezione è responsabile del funzionamento della Sezione stessa e sovrintende alle sue attività.

3. I Direttori durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

4. Il Consiglio Scientifico della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione, secondo quanto disciplinato dal singolo regolamento operativo e/o didattico.

Articolo 8 (Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori)

1. Il Consiglio è composto da:
   a) Presidente, che lo presiede;
   b) i Direttori delle due Sezioni di cui all'art. 3;
   c) due componenti individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Presidente dell'ISS, fra professori, ricercatori, e personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo, con adeguate competenze.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, ove individuata, l'unità di personale di cui all'art. 9, comma 3.

3. Il Consiglio, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti operativi e/o didattici delle Sezioni di cui all'art. 3:

a) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità e la piena attuazione della programmazione delle attività, incluse quelle didattiche;

b) approva la ripartizione del budget fra le Sezioni, in coerenza con gli indirizzi approvati dagli Organi Accademici;

c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera a);

d) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità dell'ISS, definiti dal Consiglio di Amministrazione;

e) approva la documentazione istruttoria affinchè il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 4 dell'art. 26 dello Statuto;

f) individua, per i Dipartimenti interessati di cui all'art. 4, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti;

g) approva lo svolgimento delle iniziative formative e di ricerca;

h) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con Dipartimenti e Scuole, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;

i) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;

l) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;

m) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;

n) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;

o) può delegare al Presidente le competenze di cui alla lettera i).

CAPO III – GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato all'ISS è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. All'organizzazione dell'ISS si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

3. Il Direttore Generale può individuare, d'intesa con il Presidente dell'ISS, direttamente tra il personale contrattualizzato un'unità che garantisca, con relativa e specifica responsabilità, un supporto qualificato per gli ambiti e la funzionalità propri dell'ISS, sotto il profilo gestionale e a diretto rimando del Presidente dell'ISS. Questo ruolo di responsabilità, laddove individuato, assicura anche i necessari collegamenti per la gestione delle risorse di cui all'art. 10, nonché le funzioni di segretario verbalizzante nel Consiglio dell'ISS e nei Consigli Scientifici delle due Sezioni.

Articolo 10 (Risorse)

1. Il budget dell'ISS è costituito da:

a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi formativi e/o di ricerca;

b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;

c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e/o scientifiche;

d) erogazioni liberali;

e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;

f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 (Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il regolamento operativo/didattico del Collegio Superiore è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Direttore dell'ISS in carica, e il regolamento operativo dell'Istituto di Studi Avanzati è proposto al Magnifico Rettore, per la sua adozione, dal Direttore dell'Istituto in carica d'intesa con il Direttore dell'ISS in carica.

REPERTORIO N. 200/2014
PROTOCOLLO N. 15688 del 18/03/2014

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12. 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013 n. 827 che definisce le linee generali di indirizzo della programmazione per il triennio 2013-2015;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 che adegua ed integra il DM n. 47 del 30 gennaio 2013;
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per l'a.a. 2014/15;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 12 marzo 2014 sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio proposti per l'a.a. 2014/15;
VISTO il provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, trasmesso con nota 6622/2014 del 13/03/2014, nel quale vengono indicati i corsi per i quali si autorizza l'emanazione del relativo decreto rettorale;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 maggio 1997 n.127;
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO

DECRETA

Nell'allegato n. 1:
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:
ACQUACOLTURA E IGIENE DELLE PRODUZIONI ITTICHE (L-38) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 2:
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in -
QUANTITATIVE FINANCE (LM-16) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto;
- AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA (LM-77) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in AMMINISTRAZIONE E GESTIONE D'IMPRESA (LM-77) riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 5:
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in:
- INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (LM-27) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING/INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (LM-27) riportato in calce al presente Decreto;
- INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI E URBANI (LM-24) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in INGEGNERIA DEI PROCESSI E DEI SISTEMI EDILIZI (LM-24) riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n.6:
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L-20) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto;
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA E CULTURE DEL MONDO ANTICO (LM-2) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 10:
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in CHIMICA (LM-54) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 11:
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E INTERNAZIONALI (L-36) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto;
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" è aggiunto l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE (LM-59) che muta denominazione in COMUNICAZIONE PUBBLICA E D'IMPRESA (LM-59) e passa dalla Scuola di Lettere e Beni culturali alla Scuola di Scienze politiche, riportato in calce al presente Decreto.

ART. 2
Il Presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168.
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

L-20-Scienze della comunicazione
Scienze della comunicazione

L-36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienze politiche, sociali e internazionali

L-38-Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche

LM-2-Archeologia
Archeologia e culture del mondo antico

LM-16-Finanza
Quantitative Finance

LM-24-Ingegneria dei sistemi edilizi
Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi

LM-27-Ingegneria delle telecomunicazioni
Telecommunications Engineering / Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-54-Scienze chimiche
Chimica

LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Comunicazione pubblica e d' impresa

LM-77-Scienze economico-aziendali
Amministrazione e gestione d'impresa

Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD

Bologna, 18/03/2014

IL RETTORE
Prof. Ivano Dionigi

(Gli ordinamenti didattici di cui al presente decreto sono consultabili presso AFORM - Settore Progettazione didattica e Quality Assurance - Ufficio Attivazione Corsi di Studio - via Zamboni, 33)

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Deleghe**

Rep. 198/2014
Prot. 15111 del 14 marzo 2014

IL RETTORE

VISTA la convenzione tra il Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali e l'Università di Bologna, rep n. 1760 bis dell'8/6/2000, relativa al passaggio della Biblioteca Universitaria di Bologna (B.U.B.) all'Università di Bologna;

VISTO il Protocollo d'Intesa, siglato il 24/10/2000 tra l'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni e l'Editoria (UCBLICE) e l'Università di Bologna, relativo alla definizione delle modalità di gestione della Biblioteca Universitaria durante la fase di trasferimento;

VISTO il nuovo Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, emanato con DR n. 244/2013 del 02.04.2013 e pubblicato nel BU n. 201 del 15.04.2013;

VISTO l'art. 16 del nuovo Regolamento di Organizzazione e del Sistema dei Servizi tecnico-amministrativi nell'Ateneo Multicampus (emanato con DR n. 263/2013 del 09.04.2013 – pubblicato nel BU n. 201 del 15.04.2013);

CONSIDERATOche la Legge 240/2010 (Legge Gelmini) introduce il bilancio unico a decorrere dall'1/1/2014 e che il D.L 1/2012 dispone l'istituzione di un unico conto di Tesoreria a decorrere dalla stessa data;

CONSIDERATOquindi il venire meno dell'autonomia di bilancio e dell'autonomia di spesa per le strutture universitarie e l'introduzione dell'autonomia gestionale delle strutture d'Ateneo;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione seduta del 28/05/2013, pratica n. 10.4 e seduta del 25/06/2013, pratica n. 10.2, relative alla definizione dei nuovi modelli di autonomia gestionale delle strutture dell'Università di Bologna, in applicazione della Legge 240/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione seduta del 9/10/2013, pratica n. 10.1 che apporta modifiche al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC) per recepire le disposizioni della L. 240/2010 in materia di bilancio unico e le disposizioni del D.L. 1/2012 in materia di conto unico di Tesoreria;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con le delibere assunte in data 9/10/2013, pratica n. 10.1, e in data 28.02.2014, pratica n. 10.1 ha riconosciuto alla Biblioteca Universitaria di Bologna un livello di autonomia conforme a quanto disposto nella convenzione tra il Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali e l'Università di Bologna, rep n. 1760 bis dell'8/6/2000,

VERIFICATOche per la gestione da parte della Direttrice della B.U.B. delle assegnazioni finanziarie e delle risorse assegnate dall'Università per il funzionamento della B.U.B. è necessario apposito provvedimento di delega da parte dell'Ateneo, così come stabilito dall'art. 2 del Protocollo d'Intesa;

CONSIDERATAla necessità di revocare la delega conferita alla Direttrice della B.U.B. con atto del Magnifico Rettore, Prot. N. 37 del 22/3/2001 per tener conto delle nuove disposizioni normative e regolamentari;

CONSIDERATAl'opportunità di provvedere con urgenza alla delega, al fine di non interrompere le attività necessarie al regolare funzionamento della B.U.B.;

ACQUISITOil parere positivo espresso con nota prot. 4625 del 26.02.2014 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in merito all'atto di delega e la successiva nota prot. 4855 del 28.02.2014 del medesimo Ministero in merito all'individuazione del responsabile unico dei procedimenti di acquisto (RUP) della Biblioteca effettuati ai sensi del Regolamento di Ateneo per le acquisizioni in economia (RAE);

SENTITOil parere favorevole del Dirigente dell'Area Affari Generali, del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali, del Dirigente dell'Area Persone e Organizzazione e del Dirigente dell'Area Finanza e Controllo di Gestione;

DELEGA

la Dott.ssa Biancastella Antonino, Direttrice della B.U.B., a gestire i finanziamenti e le altre risorse assegnate dall'Università per il funzionamento e per le altre attività della B.U.B.

La gestione amministrativo-contabile dovrà seguire le regole della gestione dei Dipartimenti e delle Strutture assimilate disciplinate dal Titolo IV, Capo I del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bologna oggi vigente.

Per effetto del presente atto di delega viene revocata la precedente delega conferita alla Direttrice della B.U.B. con atto del Magnifico Rettore, Prot. N. 37 del 22/3/2001.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale di Ateneo.

(prof. Ivano Dionigi)

Allegati:
a) Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per recepire le disposizioni, Titolo IV, Capo I.

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ
di cui al D.R. n. 60/1990 e ss modifiche
Testo coordinato aggiornato al gennaio 2014

Omissis

TITOLO IV (Autonomia gestionale delle strutture di Ateneo)
CAPO I (Autonomia gestionale dei Dipartimenti e strutture assimilate)

Articolo 65
(Ambito di applicazione)
1. Sono sottoposti alle norme di cui al presente Capo I tutti i Dipartimenti costituiti nell'Ateneo.
2. Sono inoltre sottoposte alle norme di cui al presente Capo I altre strutture specificamente individuate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 66
(Proposta di preventivo e assegnazione dei fondi)
1. I Dipartimenti e le strutture assimilate formulano previsioni in termini di entrate proprie collegate alle attività da loro promosse e previsioni di spesa relative sia alle assegnazioni di Ateneo che a quelle collegate alle entrate proprie.
2. I Consigli dei Dipartimenti e delle strutture assimilate deliberano, sulla base delle tempistiche indicate dall'Area competente e comunque non oltre il 30 ottobre, una proposta di bilancio preventivo corredata da una relazione illustrativa che, inserita nel bilancio unico di previsione di Ateneo, viene sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre, così come disciplinato dal Titolo I, Capo I del presente regolamento.
3. I Consigli dei Dipartimenti possono ripartire i fondi di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede ed alle articolazioni organizzative eventualmente costituite sulla base di quanto stabilito dal relativo Regolamento di funzionamento, rispettando i vincoli di assegnazione definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede sovraintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede stessa.

Articolo 67
(Variazioni di bilancio)
1. Le variazioni di bilancio sono proposte dal Consiglio di Dipartimento e delle strutture assimilate e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto stabilito dall'articolo 10.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le variazioni di bilancio decentrate sono autorizzate direttamente dal Consiglio di Dipartimento e delle strutture assimilate, su proposta del Direttore. In caso di necessità e di urgenza le variazioni possono essere disposte con motivato decreto del Direttore, il quale lo sottopone per la ratifica al Consiglio di struttura nella prima adunanza successiva.
3. La distinzione tra variazioni di bilancio accentrate e decentrate viene disciplinata da apposite linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 68
(Gestione delle entrate)
1. Il Dipartimento o la struttura assimilata accerta i fondi di sua spettanza in base a quanto stabilito al Titolo I, Capo II del presente regolamento e provvede alle relative registrazioni all'interno del sistema contabile. La
struttura è responsabile delle registrazioni dei documenti contabili (accertamenti, reversali), amministrativi (contratti attivi, generici di entrata), fiscali (fatture, note di variazione e note contabili) e degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa.
2. Il Dipartimento o la struttura assimilata provvede alla riscossione mediante reversale d'incasso secondo le disposizioni contenute negli artt. 12 e 13 del presente regolamento. Le entrate sono riscosse dall'Istituto cassiere.
3. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo a livello di Ateneo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Responsabile amministrativo della struttura o da coloro che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Articolo 69
(Gestione delle spese)
1. Per la gestione contabile delle spese si rimanda alle disposizioni del Titolo I, Capo III del presente regolamento.
2. Il Dipartimento o la struttura assimilata è responsabile, nel rispetto di norme, regolamenti e indicazioni interne di Ateneo, della registrazione dei documenti amministrativi (ordini, contratti, generici, compensi, missioni), fiscali (fatture, note di variazione e note contabili) e di ogni altro documento necessario.
Preventivamente alla registrazione, individua il capitolo o, ove previsto, l'articolo di esatta imputazione della spesa, verifica la disponibilità di fondi e provvede alla registrazione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
3. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui all'art. 20, della regolarità della fornitura di beni e servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
4. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento esigibili presso l'Istituto cassiere, secondo le disposizioni contenute negli artt. 19 e 20 del presente regolamento.
5. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore e dal Responsabile amministrativo della struttura o da coloro che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Gli ordinativi di pagamento sono inviati all'Istituto cassiere previa verifica della liquidità presente sul conto unico di Tesoreria ad opera dell'Area competente per la finanza e il controllo di gestione.

Articolo 70
(Gestione del fondo economale)
1. Per l'effettuazione delle spese di cui all'art. 24, il Responsabile amministrativo può essere dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato con delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura assimilata, di importo non superiore a 2.100 euro, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Per i fini di cui al precedente comma, ciascuna struttura deve tenere apposito registro nel quale devono essere annotate le spese effettuate.
3. Alla fine dell'esercizio il Responsabile amministrativo restituisce mediante versamento all'Istituto cassiere il fondo di cui al primo comma.
4. Le piccole spese che singolarmente non eccedono 26,00 euro e mensilmente non eccedono 365,00 euro, possono essere giustificate con scontrino o altra documentazione assimilata. Per importi superiori è necessaria la fattura o altra documentazione assimilata.
5. L'ammontare del fondo economale può essere aumentato con delibera del Consiglio di Amministrazione su richiesta dei Direttori delle strutture, in relazione alle dimensioni e alla complessità delle stesse.

Articolo 71
(Operazioni collegate al conto consuntivo)
1. Con riferimento alle operazioni collegate al conto consuntivo, i Consigli dei Dipartimenti e delle strutture assimilate formulano al Consiglio di Amministrazione proposte di riporto e riassegnazione delle economie.
2. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio, ad eccezione di quelle di cui al successivo terzo comma, costituiscono economie di spesa che potranno essere riassegnate nell'esercizio successivo con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento e delle strutture assimilate, ove ciò sia necessario in relazione agli effettivi bisogni.
3. Gli stanziamenti finalizzati non impegnati al termine dell'esercizio sono reiscritti, in aggiunta ai rispettivi stanziamenti dei corrispondenti capitoli/articoli, nel bilancio del successivo esercizio. Detti stanziamenti possono essere utilizzati prima dell'approvazione del conto consuntivo.
4. I Consigli dei Dipartimenti e delle strutture assimilate deliberano e trasmettono all'Area competente per la finanza e il controllo di gestione, nel rispetto delle scadenze indicate dall'Area stessa, una relazione illustrativa relativa alle operazioni collegate al conto consuntivo.

Articolo 72
(Rendiconto finanziario)
1. Il rendiconto finanziario relativo al Dipartimento o alla struttura assimilata, predisposto dal Responsabile amministrativo e vistato dal Direttore, viene approvato dal Consiglio di struttura ed espone il riepilogo delle entrate e delle spese in conto competenza e in conto residui sulla base di quanto disciplinato dall'art. 28 del

presente regolamento.

Articolo 73
(Situazione Patrimoniale)
1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute e l'incremento o la diminuzione del patrimonio iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Articolo 74
(Riaccertamento dei residui)
1. Annualmente il Dipartimento o la struttura assimilata, sulla base degli elenchi nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo/articolo.
2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione. Il Consiglio di Dipartimento o della struttura assimilata propone al Consiglio di Amministrazione la rinuncia ai diritti di credito relativi alle entrate proprie quando il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare delle medesime.
3. La variazione dei residui passivi, per perenzione o altro motivo, deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di struttura.

Articolo 75
(Gestione patrimoniale)
1. Il Direttore della struttura è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze della struttura stessa e risultanti nei registri inventariali.
2. Le registrazioni inventariali sono a carico della struttura.

****